

**CAMERA DEI DEPUTATI** 1612-A

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 307)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**MARTINAZZOLI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(**GORIA**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 19 aprile 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982

*Presentata alla Presidenza il 18 giugno 1984*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerosi paesi africani nel ventennio successivo alla decolonizzazione hanno operato varie nazionalizzazioni dei beni stranieri, motivando i provvedimenti con il fatto che i beni erano stati costituiti o acquisiti in epoca coloniale.

L'Accordo della cui ratifica si tratta, attiene ad una di quelle situazioni nelle quali si sono trovati anche cittadini italiani che hanno subito la confisca dei loro beni e non hanno potuto ottenere una giusta compensazione dei danni patiti malgrado i pressanti e ripetuti interventi svolti da parte italiana a livello politico e diplomatico.

Sono state quindi avviate trattative per concludere accordi bilaterali e nell'ambito di tali trattative si è giunti alla conclusione dell'Accordo in oggetto, che regola la materia degli indennizzi dovuti dal Regno del Marocco per gli immobili agricoli o a destinazione agricola, già appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane e trasferiti allo Stato marocchino ai sensi della legge del 1973.

Esso prevede in particolare:

agli articoli 1 e 2 l'impegno marocchino a corrispondere al Governo italiano una indennità globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli in

Marocco sottoposti alle disposizioni della legislazione anzidetta;

agli articoli 3 e 4 l'impegno italiano a liberare il Governo marocchino da ogni responsabilità nei confronti degli aventi diritto italiani e a non presentare né a sostenere eventuali rivendicazioni dei cittadini predetti relative ai beni, diritti e interessi presi in considerazione nell'Accordo;

all'articolo 5 l'impegno marocchino a collaborare in tutte le questioni relative all'applicazione dell'Accordo e in particolare a fornire tutte le certificazioni e le informazioni in suo possesso concernenti le proprietà agricole già possedute da cittadini italiani in Marocco. Quest'ultimo punto è di particolare importanza, in quanto esiste in Italia una normativa organica (legge n. 16 del 26 gennaio 1980) che pone a carico dell'Erario gli oneri per l'indennizzo dei beni perduti dai cittadini italiani all'estero a causa di nazionalizzazione o in circostanze tali che non hanno consentito la disponibilità dei beni stessi.

La Commissione affari esteri raccomanda, all'unanimità, all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

---

---

TESTO  
DEL SENATO

## ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

## ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

## ART. 3.

Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, è riaperto fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*